

S. 3477/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

70/11
avv. n. 195/13
p. n. 4725/13
tit. dt. Pico
tit. dt. TRA?

SENTENZA

nella causa civile n. 70/2011 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 15.7.2013 e vertente

TRA

SANTONICOLA ANTONIO (CF: SNTNTN38R08G230G) E CARIELLO MARIA ROSARIA (CF: CRLMRS58A63E557I), rappresentati e difesi dagli avv. ti Antonio D'Auria (CF: DRANTN34E30I483R), Fabio D'Auria (CF: DRAFBA69M02C129Y) e Valeria D'Auria (CF: DRAVLR72R52C129Z), con studio in Scafati (SA) alla Via Luigi Sturzo 18, con gli stessi elettivamente domiciliati in Napoli presso lo studio dell'avv. Alessandro Basile in Piazza Garibaldi 80, giusta procura a margine del ricorso

- RICORRENTI -

E

REGIONE CAMPANIA (C.F.: 80011990639), in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino

- RESISTENTE -

CONCLUSIONI

All'udienza del 29.11.2012 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, precisamente:

per i ricorrenti: <<Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento dell'esclusiva responsabilità della Regione Campania nel verificarsi dell'evento per cui è causa, condannarla a pagare ai ricorrenti i danni subiti nella misura

5. 5. 5. 5. 5.

accertata e quantificata dal CTU Dott. Agronomo Diodato De Martino con la sua relazione di perizia a pag. 28 e 29 e precisamente in € 33.263,40, con rivalutazione ISTAT ed interessi dal marzo 2010 (data dell'evento) fino all'effettivo soddisfo, oltre, per entrambi, danni morali nella misura che l'On.le Collegio riterrà in Sua Giustizia per la lesione di interessi costituzionalmente protetti al lavoro ed all'abitazione. Con vittoria di spese e competenze, comprese CPA, IVA e maggiorazione del 12,50% e spese di CTU, il tutto con attribuzione ad essi avuti D'Auria Antonio, Fabio e Valeria, antistatuti>>.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato alla Regione il 18 aprile 2011 e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 21 giugno 2011, i ricorrenti indicati in epigrafe, hanno esposto: di essere coltivatori di un terreno con serre, ombrai ed annesso fabbricato, adibito a loro abitazione situato in Pagani alla Via Migliaro 51/67, di proprietà del sig. Santonicola Antonio, il tutto riportato in catasto al Comune di Pagani al foglio 2 part. 176/2 fabbricato e p.lle 1546, 155, 1557, 1559, 169, 170, 175, 1553, 1549, 1547, 381 (terreno); che la notte tra il 9 ed il 10 marzo 2010 i predetti immobili, a causa della rottura dell'argine sinistro dell'Alveo Comune Nocerino, furono completamente sommersi da notevoli quantità di acqua inquinata, mista a fango e rifiuti di ogni genere da esso esondati ed ivi trasportati anche attraverso la canalizzazione negli alvei minori esistenti nella zona; che l'inondazione causò ingenti danni agli istanti provocando, per quanto riguarda i terreni, coltivati ad aspidistra, frutteto ed ortaggi, la distruzione e/o il danneggiamento delle coltivazioni ed il deposito sugli stessi di uno strato di circa 15 cm di melma, rifiuti ed altre sostanze velenose; parimenti rimasero danneggiati, le serre, gli ombrai, i pozzi e tutte le attrezzature agricole (elettropompa, motozappa, motosega etc) presenti sui fondi come analiticamente precisato nella relazione tecnica di parte che si produrrà in corso di causa; che il fabbricato dei ricorrenti fu anch'esso invaso dalle acque putride subendo notevoli danni strutturali ed ai beni ivi presenti come analiticamente precisato nella relazione tecnica di parte; che successivamente all'allagamento si rese necessaria un'approfondita e laboriosa bonifica degli immobili de quibus che durò a lungo, stante anche l'alto grado di nocività dei liquami fuoriusciti; che l'alveo Comune Nocerino si presentava all'epoca dei fatti e si presenta tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo sempre pieno di erbe infestanti, rifiuti e detriti di ogni genere, melma e fanghi velenosi;

che, a causa dell'alto inquinamento dell'Alveo Comune Nocerino, con ordinanza sindacale del Comune di Pagani n. 2122 del 20/03/2010, fu sancito il divieto assoluto di utilizzo delle acque dei pozzi per uso domestico, dell'utilizzo e commercializzazione dei prodotti agricoli già raccolti e quelli ancora giacenti negli appezzamenti di terreno interessati dallo straripamento del Torrente Alveo Comune Nocerino; che la responsabilità dell'accaduto, sia oggettiva che aquiliana, è da attribuirsi alla Regione Campania che per legge e comunque di fatto è tenuta ad esercitare la manutenzione straordinaria, ordinaria, sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo dell'Alveo Comune Nocerino e dei suoi fatiscanti argini. Tanto premesso, hanno convenuto in giudizio il suddetto ente per sentirlo condannare all'integrale risarcimento dei danni, stimati e documentati - anche con reperti fotografici - da un proprio tecnico, dott. agr. Pasquale Sorrentino.

Si è costituita ritualmente in giudizio la resistente, contestando la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, deducendo la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Ammissa la prova per testi e disposta una c.t.u., è stata espletata l'attività istruttoria, delegata ex art. 203 c.p.c. al Tribunale di Nocera Inferiore.

Acquisiti gli atti concernenti le attività delegate, all'udienza del 29.11.2012 le parti hanno precisato le conclusioni e all'udienza di discussione, la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

I coniugi ricorrenti hanno dedotto che i terreni dagli stessi coltivati ed il fabbricato adibito ad abitazione familiare, intestati al Santonicola, sono stati danneggiati a causa dello straripamento dell'Alveo Comune Nocerino, nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2010, poiché sommersi da notevoli quantità di acqua e detriti da esso fuoriusciti.

Nessun dubbio può ravvisarsi in ordine alla sussistenza della **legittimazione attiva** (peraltro non contestata), anche alla luce, oltre che delle risultanze documentali (cfr. il titolo di proprietà in atti), delle dichiarazioni dei testi (il teste Ferrante Giuseppe si è riferito ai Santonicola quali <<titolari e coltivatori del fondo di Via Migliaro di Pagani>>, confermando che il terreno <<è coltivato con serre e ombraie per la produzione di foglie ornamentali

utilizzate dai fiorai e frutteto>>).

In particolare, con riguardo allo stato dei luoghi, dagli accertamenti svolti dal c.t.u., dott. agr. Diodato De Martino, risulta che <<gli immobili oggetto di causa sono rappresentati da terreni agricoli e piccolo locale scantinato siti nel Comune di Pagani alla Via Migliaro n. 67. Il terreno è riportato nel N.C.T. del Comune di Pagani al Fg. 9, particelle: n. 1546 di are 7,23; n. 1556 di are 0,90; n. 1557 di are 0,61; n. 1559 di are 10,45; n. 169 di are 9,15; n. 170 di are 9,21; n. 175 di are 18,51; n. 1553 di are 4,45; n. 1549 di are 3,85; n. 1547 di are 8,05; n. 381 di are 16,04, superficie totale are 88,45 (ALLEGATO "U"). Il fondo intero, all'atto del sopralluogo effettuato in data 27/03/2012 si presenta diviso in due corpi da una carraia di accesso posizionata quasi al centro (particelle n. 1546 - 1552 - 1545 - 1560). Il corpo posizionato a nord della carraia, rappresentato dalle particelle n. 169 - 170 - 175 - 1553 e 1549, individuato nella planimetria allegata corpo "A" (ALLEGATO "V"), si presenta coperto a serre ombreggiate, completamente adibite alla coltivazione di "ASPIDISTRA ELATIOR" in buono stato di vegetazione (foto n. 1-2) e misura mq. 4.214,00. Detti impianti serricoli presentano impianto di irrigazione per nebulizzazione con tubazioni posizionate a circa metri due dal suolo. Il corpo posizionato a sud e ad ovest della carraia, rappresentato dalle particelle n. 381 - 1547 - 1546 - 1559 - 1555 e 1557, individuato nella planimetria allegata corpo "B" (ALLEGATO "V"), si presenta coltivato a "KAKI" con presenza di colture di "ASPIDISTRA" a livello del suolo, in buono stato di vegetazione, ombreggiate con reti in plastica di colore nero legate agli alberi di kaki all'altezza di circa metri due, misura mq. 4.310,00 (mq. 2412 + 1898) (foto n. 3 - 4); tra gli alberi di KAKI, non si è notata la presenza di alberi morti; alcuni di essi, presenti sulla particella n. 381 (circa n. 20) si presentano completamente capitozzati, privati della chioma, (foto n. 5 - 6). Nessun segno di rottura e di riparazione è stato notato a carico degli impianti serricoli. Lungo la carraia di accesso, a ridosso delle serre, risultano coltivate colture ortive (cicoria, fave, piselli, ecc...), impegnando una superficie di circa mq. 300,00 (foto n. 7). Il locale scantinato fa parte dell'unità immobiliare riportata nel N.C.E.U. di Pagani al Fg. 9, mappale n. 176 sub 2 e misura mq. 12,31 (m. 4,16 x 2,96). All'atto del sopralluogo denota la presenza di evidenti segni di umidità sulle pareti perimetrali fino all'altezza di circa un metro (foto n.8)>> (cfr. la relazione, a pagg. 11-13).

Alla stregua della documentazione, anche fotografica, versata in atti può ritenersi accertato l'evento denunciato da parte ricorrente, in quanto sul posto sono intervenuti i VV.FF. che hanno redatto un verbale d'intervento, nel quale è descritto l'accaduto (cfr. i verbali e le note versate in atti ed allegate alla relazione del c.t.u.).

Anche dalle deposizioni dei testi risulta confermato: che <<durante la notte fra il 9 il 10 marzo 2010, a causa della rottura dell'argine sinistro dell'Alveo Comune Nocerino, che noi chiamiamo "Canalone", il terreno dei ricorrenti fu sommerso da una grande quantità di acqua, fango e rifiuti>>; che <<l'acqua invase i predetti terreni per un'altezza di circa 80 cm. e quando si ritirò, lasciò uno strato di melma e rifiuti di circa 15 cm., causando danni a tutte le attrezzature agricole utilizzate dai signori, nonché distrusse le loro coltivazioni>>; che <<anche il fabbricato dei signori Santonicola fu invaso dall'acqua>>; che <<nessuno ha mai eseguito una manutenzione degli argini nella zona per cui è causa e l'alveo è invaso da erbacce, rifiuti e detriti, tanto che il letto ha raggiunto un'altezza maggiore rispetto al piano di campagna>> (cfr. le dichiarazioni di Ferrante Giuseppe). Il teste Sorrentino Pasquale, di professione dottore agronomo, ha dichiarato <<ascoltata la lettura dei capi di prova, mi riporto a quanto da me dedotto e concluso nella relazione tecnica di parte depositata in atti (...) confermo, pertanto, tutte le circostanze di cui ai capitoli di prova>>.

Dagli accertamenti svolti dal c.t.u., inoltre, è risultato che <<dall'esame della documentazione in atti e di quella reperita presso pubblici uffici (Comune, Protezione Civile di Napoli, Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, Prefettura, Vigili del Fuoco, Stapa - Ce - pica di Salerno), si deduce che le cause dei danni lamentati dai ricorrenti sono da attribuire alla rottura dell'argine sinistro dell'Alveo Comune Nocerino, avvenuta nella notte tra il 9 e 10 marzo 2010. Al momento del fatto dannoso, le condizioni di manutenzione del corso d'acqua erano molto precarie, infatti: (...) - nella nota n. 0320581 del 13.04.2010 del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno si legge che nel corso dei lavori di ripristino delle arginature crollate, in fase di completamento, stante anche alle sollecitazioni degli abitanti residenti in zona, la Direzione dei Lavori, anche unitamente a Funzionari di codesto Settore di Protezione Civile, ha effettuato diverse ispezioni lungo gli argini, sinistro e destro, a monte e a valle del tratto interessato riscontrando quanto segue: la sezione del corso d'acqua, estremamente variabile e pensile rispetto ai terreni circostanti, è costituita da arginature in pietre di tufo alla base con altezza di circa mt. 1,50 e sovrastante e retrostante rilevato in terreno. Nel tratto compreso tra la vasca "Cicalesì" ed il ponte di Via Migliaro, attraversante l'intero territorio di Pagani, i detti argini, in sinistra e destra, presentano uno stato conservativo estremamente precario. Infatti la muratura in tufo esistente, sia per vetustà che per i diversi interventi antropici succedutesi, presenta diffuse lesioni ed erosioni con crolli localizzati interessanti anche il retrostante terrapieno che compromettono la stabilità dello stesso corpo arginale (ALLEGATO "Q"); - nella nota n. 0321389 del 13/04/2010 del Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, si legge che l'Alveo Comune Nocerino è un corso d'acqua artificiale, realizzato in epoca remota (nella prima

metà degli anni '800) che convoglia nel Fiume Sarno le acque provenienti dai torrenti Solofrana e Cavaiola ad iniziare dalla loro confluenza nel territorio del Comune di Nocera Inferiore (SA). La sezione del corso d'acqua, estremamente variabile e pensile rispetto ai terreni circostanti, è costituita da arginature in pietre di tufo alla base con altezza di circa mt. 1,50 e sovrastante e retrostante rilevato in terreno. Nel corso degli anni, il territorio dell'Agro Sarnese Nocerino ha subito una continua evoluzione con una accelerata antropizzazione negli ultimi decenni; inoltre l'agricoltura da tipo estensiva si è trasformata in intensiva con continuo ricorso a coltivazioni sotto serre. Di fronte alla continua impermeabilizzazione dei suoli, le difese arginali sono sostanzialmente le stesse dell'epoca borbonica, aggravate dalla dismissione di alcune vasche di laminazione, realizzate nello stesso periodo, il cui compito era quello di contenere gli afflussi idrici conseguenti a piogge intense. Allo stato attuale il corso d'acqua si presenta, quindi, con sezioni incapaci di contenere portate appena superiori alla media e, stante il tempo della loro realizzazione, in uno stato di conservazione estremamente precario, incompatibile con la funzione di difesa del territorio circostante. Occorre, pertanto, ipotizzare un intervento radicale, sul tratto innanzi citato, con rifacimento ed adeguamento delle sezioni di deflusso a partire dalla vasca "Cicalesì" da programmare nell'ambito del "PSAI" della competente Autorità di Bacino e da realizzarsi anche per lotti funzionali (ALLEGATO "Q"). Il sottoscritto CTU in occasione del sopralluogo si è recato sul punto di rottura dell'argine sinistro dell'Alveo Comune Nocerino notando il regolare ripristino dell'argine e nel contempo anche lo stato precario degli argini del corso d'acqua dovuto alla sconnessione della muratura arginale (foto n.9 - 10). Il corso d'acqua di cui è causa, oltre che demaniale, rientra nel Comprensorio di Bonifica Integrale e costituisce unitamente alle opere di bonifica secondarie una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante/irrigua ma non assolve alcuna funzione relativa alla distribuzione di acqua irrigua (come dichiarato dal Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno nelle note di cui all' ALLEGATO "P")>>

Non può, pertanto, dubitarsi della responsabilità della Regione, in quanto, come ben noto, per essere stato accertato da questo giudice anche in svariati altri giudizi, se è vero che l'alveo Comune Nocerino <<è un canale artificiale tributario del fiume Sarno ed ha origine nel comune di Nocera Inferiore, dove raccoglie le acque dei torrenti Cavaiola e Solofrana e sfocia nel fiume Sarno a San Marzano sul Sarno>> e fa parte del comprensorio di bonifica integrale, tuttavia alla Regione compete la esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio (cfr. artt. 2 co. 2 lett b) RD n. 215/1933 e 1 lett h) DPR n. 11/1972). Pertanto, anche alla stregua della

giurisprudenza del TSAP (cfr. TSAP n. 67/2006 e n. 10/2008, rese in analoga fattispecie), va rilevato che la Regione legittimamente è stata chiamata a rispondere per l'omesso controllo sull'operato del Consorzio e per l'omissione della manutenzione straordinaria delle opere di bonifica, aventi la funzione di assicurare lo scolo delle acque.

Del resto, come sopra evidenziato, all'origine dei fatti, va proprio posta una scarsa azione di controllo della regimentazione delle acque del comprensorio, da parte della Regione.

Infine, neanche può ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento. Invero, la dedotta eccezionalità dell'evento meteorico, solo genericamente allegata, non è stata provata dalla resistente, né risulta confortata da qualsivoglia riscontro. Anzi, dagli accertamenti svolti dal c.t.u. *<<si evince che l'evento piovoso, per l'intensità delle precipitazioni non è ascrivibile ad evento eccezionale. Infatti dall'analisi dei dati pluviometrici forniti dal CEMPID si rileva che il valore delle precipitazioni verificatisi il 09-10 marzo 2010 (data di causa), raffrontato alle serie storiche è superato più volte>>* (cfr. la relazione, a pagg. 16 e ss.).

Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento, il c.t.u. ha evidenziato che *<<al momento del sopralluogo il fondo agricolo si presenta in buono stato di manutenzione e conservazione così come floride e rigogliose si presentano le colture presenti (...)>>*; che dalla *<<documentazione rilasciata dal Comune di Pagani (...) si evince che la zona ove ricade il fondo in oggetto è stata invasa solo da acqua>>*; che *<<si ritiene che sul fondo in oggetto, data la distanza dal punto di rottura dell'argine, si siano distribuiti e depositati solamente detriti galleggianti (plastica nelle varie forme, rami, arbusti, ecc.) e non detriti solidi di natura terrigena in quantità tali da costituire uno strato di spessore di circa 10,00 cm come riportato in perizia di parte ricorrente. Le acque, nel loro scorrere, avranno sicuramente arrecato danni alle colture in atto per cui si sarà fatto ricorso ad un lavoro di pulizia asportando i materiali superficiali galleggianti>>*; che non vanno *<<prese in considerazione le movimentazioni e i trasporti in quanto, dato il tipo di coltura presente al momento dell'allagamento che è la stessa rilevata all'atto del sopralluogo che si presenta in buono stato di vegetazione e conservazione (foto n. 1 - 2), non potevano essere eseguite>>*; che *<<delle opere a verde si è considerato soltanto la fornitura e applicazione di trattamento fertilizzante per compensare il fenomeno di lisciviazione per effetto dell'abbondante acqua che ha invaso il fondo in oggetto>>*; che *<<le altre operazioni previste, data la presenza della coltura di "aspidistra" non potevano essere eseguite>>*; che *<<per quanto riguarda il "computo incombenze ai*

manufatti (fabbricati e baracca), esso non viene preso in considerazione in quanto al momento del sopralluogo è stato fatto visionare e rilevare solo uno scantinato, come descritto in risposta al quesito n. 1 perché del fabbricato di proprietà, solo lo scantinato risultò danneggiato>> (cfr. pagg. 19-22 della relazione).

Ai fini della quantificazione del danno, il c.t.u. ha tenuto conto di: <<danni al fabbricato, consistenti nel risanamento dell'intonaco sulle pareti perimetrali dello scantinato e soprastante pitturazione; lavori di pulizia del fondo dei materiali galleggianti (plastica, legno, ecc.); mancato raccolto di foglie recise di *Aspidistra elatior* per l'annata in corso (2010) che dall'esame della documentazione fotografica allegata alla perizia di parte, "allegato n. 12, n. 13 e n. 15", viene considerato mediamente nella quantità di n. 25 foglie al mq. per tutta la superficie; relativamente al frutteto, loteto, gli alberi alla data del 09-10 marzo sono ancora in riposo vegetativo, si ritiene pertanto che essi non hanno subito danni, come stabilito anche dallo STAPA - Ce- PICA di Salerno; sostituzione di materiali per l'irrigazione basale a goccia rappresentati da manichette gocciolanti di diametro di mm. 30, tubi di raccordo, rubinetti, filtro e raccorderia, estesi su una superficie di mq. 4.310,0 circa (particelle n. 381-1547-1546-1555-1557-1559); fornitura e applicazione di trattamento fertilizzante; perdita di colture ortive per autoconsumo familiare>>.

In particolare, il c.t.u. ha computato i danni subiti dai ricorrenti, quantificandoli pari ad € 18.346,40 (ossia <<- danni al fabbricato (scantinato): € 500,00; - recupero e trasporto nell'ambito dell'azienda di materiali vari galleggianti (plastica, legno, ecc), fino ad un volume dei materiali asportati, eseguito in economia: € 1.000,00; - mancato raccolto di foglie recise di *aspidistra*: € 14.917,00; fornitura e applicazione di trattamento fertilizzante: € 251,40; perdita di colture ortive: € 816,00; - sostituzione di materiali per l'irrigazione basale a goccia rappresentati da manichette gocciolanti di diametro di mm. 30, tubi di raccordo, rubinetti, filtro e raccorderia: € 862,00>>).

In definitiva, sebbene con riguardo ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi manchi qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (che sia pure a distanza di anni dall'evento i ricorrenti non hanno ritenuto di produrre), va osservato che il c.t.u. ha operato una stima sostanzialmente condivisibile, sia pure generosa, tale da indurre a ricomprendere in essa anche gli asseriti danni morali, pure invocati.

Pertanto, in ordine al *quantum* del risarcimento, ritiene il Tribunale che sia equo stimare l'ammontare dei danni pari ad € 18.346,40, come indicato dal c.t.u.

Deve, pertanto, condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore dei ricorrenti

della somma di € 18.346,40.

Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (10.3.2010) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori antistatari, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 25.000,00), applicando il valore minimo di liquidazione delle quattro fasi (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico della resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Santonicola Antonio e da Cariello Maria Rosaria nei confronti della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Santonicola Antonio e di Cariello Maria Rosaria dell'importo di € 18.346,40, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

2) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite,

che liquida complessivamente in € 434,24 per spese ed in € 1.128,00 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari; ponendo a carico definitivo della Regione le spese di c.t.u., come liquidate.

Così deciso a Napoli il 15.7.2013

IL GIUDICE ESTENSORE



IL PRESIDENTE